



si prega di spedire  
ricevuta e Bollettino  
alla società, presso

Dr. MEUCCI  
Via Enrico Toti 3 Roma

N. 5473

COSTITUZIONE DI SOCIETA' *per quote*

IN NOME DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

UMBERTO DI SAVOIA = PRINCIPE DI PIEMONTE

Addì cinque settembre millenovecentoquarantacinque;  
alle ore ventidue.

In Aosta, in una sala al primo piano del Palazzo  
Berard, Corso Vittorio Emanuele N. 3.

Avanti a me DOTT. FELICE OLLIVRI NOTAIO a questa re-  
sidenza di Aosta, iscritto nel ruolo dei distretti  
Notarili riuniti di Ivrea ed Aosta, con sede in Ivrea.

SI SONO PERSONALMENTE COSTITUITI I SOCI :

BERARD PIETRO ALIDORO fu Gabriele, banchiere nato a  
Aymavilles, residente in Aosta; -

PAREYSON ENRICO fu Giuliano, geometra nato e domici-  
liato in Aosta; -

CUAZ ENRICO fu Antonio, geometra nato a Odessa, resi-  
dente in Aosta; -

GUILLET Cav. FAUSTO fu Giustino, impiegato, nato a  
Saint Vincent, residente in Aosta; -

VIGNA ARMANDO di Carlo, Dott. in scienze economiche  
e commerciali, nato a Pré d'Asti, residente in Aosta;

MERIO Comm. LUDOVICO fu Gaudenzio, albergatore, nato  
a Vercelli, residente in Aosta; -

CAVERI SERAFINO di Renato, avvocato e procuratore;  
nato in Ivrea, residente in Aosta; -

MINISTERO INDUSTRIA  
COMMERCIO E LAVORO  
N. 5473 di Prot.

BERNARD OTTAVIO fu Innocenzo, Ten. Colonello degli Alpini, nato a Sarre di Aosta, ivi residente; -

Tutti di cittadinanza Italiana e di razza ariana.

A me noti e della cui identità personale sono certo, i quali a mia domanda dichiarano di rinunciare di comune accordo e coi mio consenso, all'assistenza dei testimoni al presente atto, e mi richiedono del mio ministero per l'erezione del presente atto costitutivo di Società per quote di partecipazione a responsabilità limitata: - All'effetto: "PILA - SOCIETA' PER quote di partecipazione.

#### TITOLO I°

Costituzione, scopo, durata e sede della Società:

Art. 1° - E' costituita con sede legale in Aosta una Società per quote a responsabilità limitata, con denominazione: "PILA".

Art. 2° - La Società ha per iscopo la valorizzazione turistica della località di "PILA", nel comune di Gressan (Aosta) ed eventuali altre località della Valle d'Aoste; -

Art. 3° - La durata della Società è fissata per anni trenta a far tempo dall'inizio dell'esercizio della funivia: Aosta-Pila, ed avrà termine trenta anni dopo, salvo che non sia stata sciolta anticipatamente o prorogata, per deliberazione dell'assemblea generale degli



azionisti. Per deliberare sulla eventuale proroga, l'assemblea generale degli azionisti sarà convocata almeno sei mesi prima della scadenza del termine fissato per la durata della Società. -

Art. 4° - La Società potrà costruire, esercire impianti di trasporto turistici o per merci, alberghi, ristoranti, luoghi di ritrovo; acquistare terreni, venderli, valorizzarli, costruendo ville e caseggiati in genere.

## RITOLLO 2°

### CAPITALE SOCIALE E QUOTE: ~

Art. 5° - Il Capitale Sociale è di lire CINQUANTAMILA diviso in cinquanta quote da lire mille ciascuna. -

Art. 6° - Le quote sono nominative. Ogni quota è indivisibile e la Società non riconosce che un solo proprietario per ogni quota. Il possesso anche di una sola quota importa senz'altro piena ed incondizionata adesione al presente Statuto Sociale ed alle sue eventuali modificazioni deliberate in conformità di legge dall'assemblea generale.

Art. 7° - La maggioranza delle quote deve di preferenza e, per quanto ammesso dalle leggi, essere riservata a Valdostani ed in caso di cessione delle medesime, la Società ha su di esse diritto di prelazione in confronto a terzi.

Art. 8° - Il suddetto capitale di lire cinquantamila viene sottoscritto e ripartito tra le parti costituite come segue :

1° - Il Sgr. Berard Pietro Alidoro sottoscrive N. otto quote, pari a lire ottomila; -

2° - Il Sgr. Avvocato Caveri sottoscrive per una quota pari a lire mille; -

3° - Il Sgr. Geom. Cuaz sottoscrive per N. otto quote pari a lire ottomila; -

4° - Il Sgr. Cav. Guillet sottoscrive per n. cinque quote pari a lire cinquemila; -

5° - Il Sig. Dott. Vigna sottoscrive per otto quote pari a lire ottomila; -

6° Il comm. Merlo sottoscrive per dieci quote pari a lire diecimila; -

7° - Il Sgr. Geom. Pareyson sottoscrive per otto quote pari a lire ottomila; -

8° - Il Sgr. Colonello Ottavio Berard sottoscrive per due quote pari a lire duemila, e così in totale lire cinquantamila

Sulle quote come sopra descritte le parti costituite dichiarano essere stato da ciascuno dei titolari effettuato a mezzo del Sgr. Berard Pietro Alidoro, il versamento dei primi tre decimi nella complessiva somma di lire quindicimila, stata affidata in deposito



alla Banca d'Italia - agenzia di Aosta, a mente dell' art. 2475 del vigente Codice Civile, come da relativa ricevuta di deposito provvisorio del 3/10 per società costituenda rilasciata dalla Banca suddetta in data 3 settembre 1945, che, previa lettura da me datane, si allega al presente perchè ne faccia parte integrante sotto la lettera A. -

I componenti che per tutti gli opportuni effetti debbono considerarsi come costituiti in assemblea generale approvano il versamento come risulta dal sopra citato allegato A. -

### TITOLO 3°

#### ASSEMBLEA GENERALE :

Art. 9° - L'assemblea generale è costituita da tutti i consociati che abbiano regolarmente depositato le loro quote almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede della Società o presso quegli istituti di Credito che saranno stati indicati nell'avviso di convocazione.

Art. 10° - L'assemblea generale è convocata dal Consiglio di Amministrazione in via ordinaria una volta all'anno, in via straordinaria oltre ai casi di legge, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il consiglio di amministrazione stesso; -

Art. 11° - Qualora l'assemblea in prima convocazione

non fissa valida per mancanza di numero, l'assemblea in seconda convocazione potrà validamente deliberare su qualunque oggetto, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dagli azionisti intervenuti.

Art. 12° - Il giorno fissato per l'eventuale seconda convocazione dell'assemblea potrà essere indicato nello stesso avviso pubblicato per la prima convocazione.

Art. 13° - L'assemblea generale è presieduta dal Presidente del consiglio di Amministrazione ed in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o da altro consigliere all'uopo delegato dal Consiglio.

Il Segretario è scelto dal Presidente e può anche non essere un associato. Due consociati possibilmente scelti fra i portatori di maggior numero di quote saranno dal Presidente designati come scrutatori.

Art. 14° - Le votazioni riguardanti persone si faranno sempre a scrutinio segreto in conformità della legge ed i verbali dell'assemblea verranno firmati dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

Art. 15° - Qualunque impugnativa alle deliberazioni dell'assemblea dovrà essere proposta entro un mese dalla loro pubblicazione sui fogli degli annunci legali della R. Prefettura di Aosta.

#### TITOLO 4°

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZE SOCIALI



Art. 16° - La Società è amministrata da un consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, il Primo Consiglio di Amministrazione è nominato nell'atto costitutivo della Società. Gli amministratori durano un carica 3 esercizi annuali e sono rieleggibili:

Per la loro decadenza e rinnovazione si osservano di disposti di legge.

Art. 17° Nel caso che si renda vacante un posto nel consiglio di amministrazione, fino alla convocazione della assemblea generale ordinaria si provvederà a termini di legge. Ove il consiglio di Amministrazione fosse ridotto a meno della metà dei suoi componenti sarà tosto convocata una assemblea straordinaria per provvedere alla nomina degli amministratori mancanti.

Art. 18° - Chi per nomina fatta dall'assemblea sostituisce un amministratore scaduto anzitempo, rimane in carica soltanto per il periodo per il quale vi sarebbe rimasto l'amministratore da lui sostituito.

Art. 19° - Entro trenta giorni della accettazione della nomina, ogni consigliere dovrà depositare nella cassa della Società a titolo di cauzione e termine di legge le quote sottoscritte, ma per un numero non superiore a cinque, quote che resteranno vincolate a favore della Società finchè non sarà approvata dall'assemblea il bilancio dell'ultimo esercizio durante il quale il con-

siglio era in carica. -

Art. 20° - Il consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente che durano in carica un anno, cioè fino all'assemblea generale dell'anno successivo e sono rieleggibili; - In caso di assenza di entrambi ne farà le veci il consigliere più anziano d'età. Il consiglio nomina pure un segretario che può essere scelto fra persone estranee al consiglio. -

Art. 21° - Il consiglio si raduna su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, sia presso la sede legale della Società che in quell'altra località che sarà indicata sull'avviso di convocazione da spedirsi per raccomandata agli amministratori e ai sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione; In caso di urgenza la convocazione potrà farsi con avviso telegrafico da spedirsi almeno un giorno prima.

Art. 22° - La convocazione del Consiglio avverrà ogni qualvolta gli interessi della Società lo esigano, e ciò a giudizio del Presidente o di due altri consiglieri o di due sindaci.

Art. 23° - Per la validità delle deliberazioni del consiglio sarà necessaria la presenza della maggioranza per numero, dei consiglieri in carica. Le deliberazioni si





prendono a maggioranza assoluta di voti e in caso di  
parità il voto del Presidente o di chi ne farà le veci,  
prevarrà.

Art. 24° - Il consiglio di Amministrazione ha i più  
ampi poteri per tutto ciò che riguarda la Società.

Ha quindi le attribuzioni di ordinaria e straordinaria  
amministrazione che per legge non siano di assoluta  
spettanza dell'assemblea.

Sono quindi fra le sue principali attribuzioni :

- a) Deliberare sull'indirizzo generale da darsi alla  
questione sociale; -
- b) impiantare e rilevare nuovi stabilimenti per l'e-  
sercizio del turismo o per qualsiasi attività che  
formi oggetto della Società.
- c) Istituire filiali, succursali, rappresentanze nel  
territorio prescelto per gli scopi della Società; -
- d) Assumere appalti, conferire mandati di rappresen-  
tanza per la vendita dei biglietti e per il colloca-  
mento dell'esercizio degli impianti della Società; -
- e) acquistare materie prime e sussidiarie, attrezzi  
e macchinari per l'industria turistica e alberghiera  
e per la sistemazione delle zone da sfruttare.
- f) Assumere cointeressenze in qualunque forma in al-  
tre Società o ditte aventi scopi analoghi a quelli  
della Società; -

g) Acquistare o alienare beni immobili, concedere ipoteche sugli stessi, cancellare o stipulare mutui e in genere ogni altra operazione di credito; -

h) Autorizzare le azioni giudiziarie sia attive che passive dinanzi a qualunque autorità giudiziaria compresa la suprema corte di Cassazione; -

i) Conferire la rappresentanza della Società e la firma sociale ad altre persone oltre quelle alle quali spetta per il presente statuto.

Art. 25° - Il consiglio di amministrazione può nominare, delegando loro in tutto o in parte i propri poteri, uno o più direttori generali della cui funzioni eventualmente possono anche essere investiti i membri del Consiglio coi titoli di Consiglieri, direttori o Consiglieri delegati. -

Art. 26° - La rappresentanza legale della Società e la firma sociale sono affidate al presidente e al consigliere delegato. -

Art. 27° - Oltre alla partecipazione agli utili di cui all'art. 32 del Presente Statuto, ai membri del Consiglio saranno rimborsate le spese di viaggio per l'intervento alle sedute.

Art. 28° - Ai consiglieri Direttori o delegati sarà inoltre corrisposto una partecipazione agli utili che sarà fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 29° - I consiglieri di amministrazione non assumono alcuna responsabilità personale relativamente agli impegni che per loro mezzo, la Società vada comunque ad assumere. Quelle azioni che si volessero contro di essi esercitare per eventuale violazione del loro mandato o offesa alle leggi e allo Statuto Sociale sono di esclusiva competenza dell'assemblea generale la quale però non potrà esercitarle se non saranno deliberate con l'intervento di almeno tre quarti del capitale sociale e col voto favorevole della maggioranza assoluta *dei componenti*, ma che rappresenti però il voto favorevole di metà almeno del capitale sociale;

#### TITOLO 5°

##### COMITATO DEI SINDACI

Art. 30° - L'assemblea generale ordinaria elegge per ogni esercizio tre sindaci effettivi e due supplenti coi poteri di legge, i quali possono anche non essere soci. -

Ogni assemblea fissa inoltre la retribuzione ai sindaci effettivi per l'esercizio decorso.

I Sindaci sono rieleggibili.

#### TITOLO 6°

##### BILANCI SOCIALI E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Art. 31° - L'esercizio sociale si chiude al trent'un dicembre di ogni anno, alla cui data sarà compilato

il bilancio sociale annuale; -

Art. 32° - Degli utili netti risultanti dal Bilancio annuale verrà anzitutto prelevato il cinque per cento per formare il fondo di riserva, e quelle altre riserve che eventualmente saranno prescritte dagli atti di concessione degli impianti di trasporto in servizio pubblico. Del rimanente il venti per cento sarà passato a favore del Consiglio di Amministrazione, e il resto suddiviso fra ~~di coperti~~ salvo che l'assemblea non disponga altrimenti.

#### TITOLO 7° -

##### LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ:

Art. 33° - In caso di scioglimento della Società per qualunque ragione essa avvenga, l'assemblea generale che delibererà lo scioglimento determinerà le modalità della liquidazione, fisserà il numero dei liquidatori, procederà alla loro nomina e ne determinerà gli emolumenti.

Art. 34° - A comporre il primo consiglio di amministrazione vengono nominati ad unanimità i Sgri :

BERNARD PIETRO ALIDORO; -

Comm. MERLO LUDOVICO; -

Geom. PAREYSON ENRICO; -

Geom. CUAZ ENRICO; -

Cav. GUILLET FAUSTO; -

I consiglieri tutti presenti dichiarano di accettare la carica loro affidata.

Art. 35° - In deroga a quanto è stabilito dallo statuto sociale che domanda al Consiglio di Amministrazione l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, le parti costituite nominano all'unanimità a Presidente il Sgr. Geometra Pareyson Enrico ed a Vice Presidente il Sgr. Geom. Merlo Ludovico, i quali accettano tale carica.

A sindaci effettivi vengono nominati i Sgri :

Dott. VIGNA ARMANDO; -

FERRETTI LORENZO fu Giuseppe, dottore in scienze commerciali, nato e domiciliato in Aosta; - e :

Avvocato SEVERINO CAVERI.

I presenti accettano tale carica.

Art. 36° - Il neo eletto consiglio e gli intervenuti tutti nominano a CONSIGLIERE DELEGATO della Società: per un esercizio il Sgr. BERARD PIETRO ALIDORO che accetta ed al quale viene affidata la gestione della Società per tutti gli affari correnti e di ordinaria amministrazione, comprese, le compere; le vendite di ogni cosa mobile, nonché le ordinarie operazioni presso gli uffici del debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti e gli Uffici postali; Ferroviari e delle imprese di trasporto, e in genere presso gli uffici

pubblici e privati, con facoltà di fare ritiri di valori, pieghi, lettere raccomandate ed assicurate, consentire vincoli e svincoli, rilasciare quietanza, promuovere azioni ed istanze giudiziarie, nominare avvocati e procuratori alle liti anche per giudizi di revocazione e cassazione. Le suddette facoltà sono enunciate e non tassative, intendendosi essere il detto consigliere delegato alter ego del Consiglio per tutti gli affari di ordinaria amministrazione, comprese le pratiche per il buon fine della presente costituzione di Società, nonché per il ritiro dalla Banca d'Italia Succursale di Aosta, del deposito di lire quindicimila (L. 15.000,00) di cui all'allegato A. -

Nella suddetta qualità il Sgr. PIETRO ALIDORO BERARD potrà sostituire a se, per determinati atti e categorie di atti a lui demandati, uno o più procuratori.

Egli avrà libera firma con suo nome e con la qualifica di consigliere delegato preceduto dalla denominazione Sociale.

Il consiglio provvederà a tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della Società, e per esso, il Sgr. Berard Pietro Alidoro,

Viene a tale scopo delegato ed autorizzato ad introdurre nel presente atto e nello Statuto quelle modificazioni che fossero eventualmente richieste dalle autori-

tà competenti.

Per tutto quanto non fosse disposto nel presente atto e statuto relativo le parti si riferiscono alle disposizioni sancite dal Codice Civile in materia.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, del quale ho dato lettura ai Sgri. componenti, i quali lo dichiarano conforme alla loro volontà ed in conferma lo sottoscrivono meco a tenor di legge. Il presente scritto di mio carattere occupa sedici pagine e poche linee sulla diciassettesima di cinque fogli.

All'originale firmati :

Berard Pietro Alidoro -

Enrico Mareyson -

Enrico Guaz -

Fausto Guillet -

Armando Vigna -

Merio Ludovico -

Severino Caveri -

Berard Ottavio -

DOTT. FELICE OLLIETTI NOTAIO. -

-----  
ALLEGATO A AL N. 5473

BANCA D' ITALIA ← Cap. Ver. L. 300.000.000

AGENZIA DI AOSTA

RICEVUTA DI DEPOSITO PROVVISORIO DEI 3/10 PER COSIETA'

COSTITUENDA.

I Signori: BERARD Pietro Alidoro; PAREYSON Enrico; -  
COAZ Enrico; GUILLET Fausto; VIGNA Armando; MERLO Lodovico;  
CAVERI Severino e BERARD Ottavio, Soci sottoscrittori  
della costituenda Società a responsabilità limitata  
"PILA" con sede in Aosta e con il capitale di lire  
50.000,-- (lire cinquantamila) hanno oggi versate  
presso questa Cassa della Banca d'Italia la somma di  
lire 15.000,00 (lire quindicimila) rappresentante il  
3/10 del suddetto capitale sociale a tenore e per gli  
effetti dell'art. 2475 del Codice Civile.

Aosta li 5 settembre 1945. -

Il Cassiere: f° (firma illeggibile).

BANCA D'ITALIA - Aosta - Il Capo della Filiale:

f° (firma illeggibile).

AVVERTENZE :

- 1) Dopo che la Società di cui sopra sarà stata iscritta nel registro delle imprese, la presente ricevuta resterà di niun effetto nei confronti di coloro che hanno effettuato il versamento alla Banca, giacché in forza dell'art. 2329 del Codice Civile le somme versate dovranno essere restituite agli Amministratori o a chi per essi.
- 2) Se invece la Società di cui sopra, decorso un anno dal presente deposito, non risulterà iscritta nel regi-



stro delle imprese, le somme versate dovranno restituirsi ai sottoscrittori, previa restituzione della presente ricevuta.

All'originale firmati :

Berard Pietro Alidoro - Enrico Fareyson - Cuaz Enrico - Fausto Guillet - Armando Vigna - Merlo Lodovico - Severino Caveri - Berard Ottavio - DOTT. FELICE OLLIETTI NOTAIO.

-----  
Registrato in Aosta addì 10 settembre 1945 al n. 283

Vol. 195 L. 1210,55.

Copia conforme all'originale per la spedizione

Aosta addì 20 Novembre 1945

*Dott. Felice Ollietti Notaio*



depositato nella Cancelleria del Tribunale di Aosta  
il 13 Ottobre 1945 e registrato al n. 1109 Vol. II  
ref. d'ordine *Scicco* ed al n. 344 reg. società Vol. III  
Canc. n. 1.

*M. Lancellotti*  
*[Signature]*

Il Tribunale civile e penale di Nosta ha  
ordinato, con provvedimento del 2-11-1948, la  
iscrizione del detto contratto nel registro delle  
imprese e d'addivenire alle relative  
pubblicazioni di legge. —

Il presente statuto è stato affisso al Municipio,  
al Tribunale e alla Camera di Commercio  
di Nosta - Nosta addì 12-12-1948  
L'ufficiale giudiziario  
firmato: Marschetti



N. 117 Reg. Proc. V. G. 1945 - Tribunale di Fosta  
 Visto - si comunica il presente ricorso ed allegati  
 documenti al Pubblico Ministero per il suo  
 parere e ne si rifera al Tribunale in Camera  
 di Consiglio il Giudice Dottor Corrado Penato.  
 Fosta, li 30 settembre 1945. -

Il Presidente del Tribunale =

firmato = dottor A. Aquila.

N. 120 Reg. P. G. Procura di Fosta =

P. Procura Sp. Tribunale di Fosta

Visto = si da parere favorevole =

Fosta, li 4 ottobre 1945 =

Il Pubblico Ministero =

firmato = dott. G. Corvone sost. Proc. del Popolo  
 = Decreto =

Il Tribunale Civile e penale di Fosta  
 riunito in Camera di Consiglio in persona  
 dei signori Magistrati =

Edulda dottor Alberto = Presidente =

Corrado dottor Penato = Giudice aggiunto  
 Gordero di Voujo dott. Carlo = Giudice aggiunto

Visto il suddetto ricorso ed i documenti allegati =

Visto il parere espresso dal Pubblico Ministero  
 e sentito il relatore =

Potendo che ricorrono gli estremi di legge =

## Ordine

la rimozione dell'atto costitutivo della Società di Semi in ricorso nel registro delle Imprese e di aggiungere alle relative pubblicazioni di legge =

Fosta, addì 2 Novembre 1945 =

Il Presidente del Tribunale = firmato =

dotto. Aquila; -

Controfirmato = Il Cancelliere Capo = A. Pozzo

Pagata la relativa tassa di bollo speciale sul presente decreto in Lire L. 10 con bolletta n. 1096 del 5 Novembre 1945 = Il Procuratore Reggente dell'ufficio Registro = firmato  
Chiarantini =

Per copia certificata conforme all'originale spedita a richiesta del sig. Motani Felice Allievi di Fosta.

Fosta, li 5 Novembre 1945 =



Il Cancelliere Capo del Tribunale

A. Pozzo

